



COMUNE DI SULMONA

Provincia dell'Aquila

REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IL SINDACO: DOTT. FABIO FEDERICO

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA: GIANNI CIRILLO

LA DIRIGENTE: DOTT.SSA KATIA PANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE: DOT.SSA ANGELA GRAZIANI

I PROGETTISTI:

ARCH. SANDRA CAROSELLI

ING. MARIO SANTINI

REGOLAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Generalità

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Normativa di riferimento

PARTE II - MEZZI PUBBLICITARI

Titolo II – Definizioni e interventi di modifica dell'esistente

- Art. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari

Titolo III – Regole per l'installazione

- Art. 5 Obbligo di autorizzazione e soggetto responsabile
- Art. 6 Ambiti territoriali di intervento
- Art. 7 Criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari
- Art. 8 Limitazioni, divieti e deroghe
- Art. 9 Criteri specifici di inserimento: Zona 1 - CENTRO STORICO
- Art. 10 Criteri specifici di inserimento: Zona 2 - RESIDENZIALE
- Art. 11 Criteri specifici di inserimento: Zona 3 - ARTIGIANALE
- Art. 12 Criteri specifici di inserimento: Zona 4 - INDUSTRIALE
- Art. 13 Criteri specifici di inserimento: Zona 5 - VINCOLO SPECIALE
- Art. 14 Criteri specifici di inserimento: Zona 6 – AREE AL DI FUORI DELLE ZONE 1-2-3-4-5

Titolo IV – Autorizzazione

- Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari
- Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 17 Procedura per la richiesta di autorizzazione
- Art. 18 Procedura per il rinnovo dell'autorizzazione

Titolo V – Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 19 Modalità di pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità

PARTE III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo V – Definizioni e criteri generali

Art. 20 Finalità e criteri generali delle pubbliche affissioni

Art. 21 Modalità di utilizzo delle pubbliche affissioni

Art. 22 Affissioni dirette

Titolo VI – Regole per l'installazione

Art. 23 Impianti a servizio delle Pubbliche Affissioni

Art. 24 Impianti esistenti

Art. 25 Previsione nuovi impianti

Art. 26 Ripartizioni delle superfici degli impianti

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo VII – Norme finali

Art. 27 Controllo e vigilanza

Art. 28 Sanzioni

Art. 29 Norma transitoria ed entrata in vigore

ALLEGATI

Schemi grafici

Elenchi

Modulistica

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Generalità

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, previsto dall'art. 3, comma 1, 2 e 3, del D. Lgs 507/1993, disciplina le iniziative pubblicitarie, effettuate con qualunque mezzo, nell'intero territoriale comunale della città di Sulmona. Esso si applica quindi:
 - all'installazione dei mezzi pubblicitari per le attività commerciali, produttive e direzionali effettuate da terzi con mezzi propri su beni pubblici o privati, lungo le strade o in vista di esse;
 - al servizio delle pubbliche affissioni effettuato dal Comune stesso o da terzi con mezzi di proprietà comunale, denominate pubbliche affissioni.
2. Il Regolamento, oltre alla pianificazione della comunicazione pubblicitaria, si prefigge la tutela e la valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico, nonché la semplificazione e lo snellimento della procedura per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 2 Definizioni

1. Per mezzo pubblicitario si intende un qualsiasi impianto mediante il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. I mezzi pubblicitari possono essere permanenti o temporanei. Sono classificati come temporanei gli striscioni, le locandine e gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, le proiezioni e i palloni frenati, o comunque tutti quei mezzi con utilizzo a carattere occasionale, o limitato nel tempo e privi di impianti fissi; sono classificati come permanenti tutti i restanti mezzi pubblicitari.
3. Per messaggio pubblicitario si intende una qualsiasi rappresentazione grafica o visiva, con o priva di caratteri alfanumerici, che abbia lo scopo di promuovere o migliorare l'immagine di un bene o di un servizio.

Art. 3 Normativa di riferimento

1. Tale Regolamento agisce in conformità alla seguente normativa:
 - D.Lgs n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.;
 - D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 "Piano di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.i.;

- D.L. del 15 novembre 1993, n. 507 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni [...]” e s.m.i.;
- D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali [...]” e s.m.i.;
- Regolamento Edilizio del comune di Sulmona;
- Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni del comune di Sulmona.

PARTE II - MEZZI PUBBLICITARI

Titolo II – Definizioni

Art. 4 Definizione dei mezzi pubblicitari

1. PREINSEGNA: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale o bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. INSEGNA DI ESERCIZIO: scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

In base alla tipologia si distinguono in:

- Insegne frontali (aderenti al prospetto/recinzione del fabbricato per tutta la superficie);
 - Insegne a bandiera (ancorate perpendicolarmente al prospetto del fabbricato);
 - Insegne a bandiera su palo (installate su proprio supporto nell'aria di pertinenza dell'attività, parallelamente o perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli);
 - Insegne su copertura di edifici;
 - Insegne su tenda (installate sul tessuto della tenda da sole posta all'esterno dell'esercizio a protezione di vetrine e ingressi);
 - Insegne su vetro (installate sulle vetrine o sulla porta di ingresso dell'esercizio);
3. BACHECA: impianto pubblicitario fissato a muro finalizzato all'esposizione di messaggi relativi ad un'attività sociale.
 4. TARGA: scritta in carattere alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto monofacciale, installata in aderenza alla parete

- dell'edificio in cui si svolge l'attività, finalizzata alla pubblicizzazione di sedi e/o attività commerciali, professionali, ricreative, culturali e sportive.
5. CAVALLETTO MOBILE: struttura mobile da esposizione ubicata nelle vicinanze dell'attività a cui si riferisce;
 6. SORGENTE LUMINOSA: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Tra le varie tipologie di sorgenti luminose si definiscono le seguenti:
 - Proiezione: trasmissione di un'immagine luminosa ottenuta tramite diapositiva, pellicola o altro su una parete riflettente;
 - Impianto a messaggio variabile: impianto di forma rettangolare con sistema elettronico di variazione, ma non intermittente, del messaggio pubblicitario;
 - Fascio di luce: fasci di luce finalizzati ad identificare, localizzare, o pubblicizzare attività commerciali o ricreative.
 7. CARTELLO: manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola, o entrambe le facce, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc, sia tramite meccanismi tecnologici finalizzati alla intercambiabilità del messaggio pubblicitario. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
 8. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 9. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO: riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
 10. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta, che per luce indiretta.
 11. TOTEM: manufatto tridimensionale autoportante con una o più facce, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc., può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

12. PALLONE FRENATO: impianto pubblicitario provvisorio costituito da aerostato vincolato al suolo con uno o più cavi.
13. POSTER DECORATIVO: sistema pubblicitario monofacciale realizzato su tessuti speciali o pannelli di qualsiasi materiale, di dimensioni superiori a quelle massime utilizzato nelle pubbliche affissioni o affissioni dirette.
14. PUBBLICITA' SU VEICOLI: impianto pubblicitario su veicolo, semovente, o rimorchio, da parificare ad un impianto fisso, in conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Titolo III – Regole per l'installazione

Art. 5 Obbligo di autorizzazione e soggetto responsabile

1. L'installazione di tutti i mezzi pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti, è soggetta ad Autorizzazione.
2. L'Autorizzazione è rilasciata dal Comune di Sulmona, 3° Settore (Pianificazione Gestione Territorio e Attività Produttive), salvo il preventivo *nulla osta* tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i., il rilascio dell'Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari necessita, in via preventiva, di autorizzazione paesaggistica lungo le strade ricadenti all'interno di zone sottoposte a vincolo per la presenza di bellezze naturali e paesaggistiche, e di autorizzazione ai sensi dagli artt. 21 e 22 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. per edifici o luoghi vincolati.
4. L'Autorizzazione lungo le sedi ferroviarie è rilasciata dal Comune di Sulmona previa analogo autorizzazione da parte dell'ente Ferroviario competente. o

Art. 6 Ambiti territoriali di intervento

1. Agli effetti del presente Regolamento il territorio comunale di Sulmona è suddiviso in sei zone omogenee, così individuate:
 - ZONA 1 CENTRO STORICO:
corrispondente alla zona "Storica" di P.R.G. vigente, è un'area di pregio e valore storico ambientale, l'installazione dei mezzi pubblicitari deve garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti;
 - ZONA 2 RESIDENZIALE;
corrispondente alle zone "Residenziali" di P.R.G. vigente, in tale zona deve essere garantito il corretto inserimento dei mezzi pubblicitari in un contesto architettonico consolidato;

- **ZONA 3 ARTIGIANALE:**
corrispondente alla zona “Artigianale” di P.R.G. vigente, è anch’essa una zona di sviluppo economico; l’installazione dei mezzi pubblicitari deve garantire la diffusione del messaggio pubblicitario, comunque nel rispetto del patrimonio architettonico-urbanistico esistente
- **ZONA 4 INDUSTRIALE:**
corrispondente alla perimetrazione di P.R.G. del “Nucleo Industriale”, è una zona di sviluppo economico; l’installazione dei mezzi pubblicitari deve garantire la diffusione del messaggio pubblicitario;
- **ZONA 5 VINCOLO SPECIALE:**
corrispondente alle zone a “Vincolo Speciale” del P.R.G. vigente, di valore storico-ambientale, l’installazione dei mezzi pubblicitari deve garantire la tutela ed il rispetto dei valori esistenti;
- **ZONA 6 AREE AL DI FUORI DELLE ZONE 1-2-3-4-5**
Rientrano in questa zona tutte le aree del territorio comunale non ricadenti all’interno delle zone precedentemente elencate; l’installazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate in materia dal vigente Codice della Strada, D. Lgs n° 285 del 30.04.1992, e dal relativo Piano di Esecuzione e di Attuazione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992.

Art. 7 Criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari

1. Gli impianti pubblicitari e le pubbliche affissioni devono essere realizzate nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili, resistenti agli agenti atmosferici e saldamente ancorate a muro.
2. Ad eccezione della zona 1, l’impiego di insegne di esercizio, posizionate sul prospetto dell’edificio in cui è ubicata l’attività, ammette la possibilità di installarne altre nelle pertinenze accessorie e viceversa, comunque sempre nel rispetto nei limiti di superficie consentiti per le singole zone.
3. In conformità alle disposizioni di cui all’art. 23, comma 1 del D. Lgs. 258/92 “Nuovo Codice della Strada”, lungo le strade o in vista di esse, è vietato collocare insegne di esercizio, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno ed ubicazione, possano generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso detti impianti

non devono costituire ostacolo o comunque impedimento alla circolazione delle persone invalide.

4. Sono altresì vietate le insegne rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
5. I mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. I mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale, per questo motivo particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, soprattutto in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. La croce rossa luminosa è consentita unicamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

Gli impianti a messaggio variabile non possono avere periodo di variabilità del messaggio inferiore a tre minuti, aumentato a cinque minuti qualora il mezzo pubblicitario sia collocato in posizione trasversale al senso di marcia.

L'installazione degli impianti a messaggio variabile è ammessa solo a seguito di delibera di Giunta Comunale.

6. I cartelli, qualunque dimensione essi abbiano, devono essere collocati ad almeno m 2,00 dalla carreggiata stradale, ed avere il bordo inferiore ad una altezza, dal piano del marciapiede o, in assenza di quest'ultimo, dalla carreggiata, di almeno m 2,50.

L'installazione dei cartelli è ammessa solo a seguito di delibera di Giunta Comunale.

7. L'installazione degli impianti pubblicitari di servizio è ammessa solo a seguito di Delibera di Giunta Comunale.
8. L'installazione dei palloni frenati viene autorizzata, sia su area pubblica che privata, per manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, patrocinate da enti pubblici o promosse da privati, nonché per la promozione di eventi commerciali promossi da privati.
9. Le targhe non possono contenere messaggi pubblicitari ma unicamente il nominativo del professionista o dello studio o attività, orari di apertura, numeri di telefono e simili; possono sporgere dalla facciata non più di cm 5 ed essere illuminate solo con luce indiretta; non possono essere apposte su elementi architettonici-decorativi delle facciate quali, colonne, lesene, cantonali, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso.

10. Per gli striscioni, locandine e standardi è ammessa l'apposizione temporanea per la promozione pubblicitaria di spettacoli e manifestazioni di carattere artistico, culturale, sportivo, politico e ricreativo, patrocinate da enti pubblici o promosse da privati, nonché per la promozione di eventi commerciali promossi da privati. Non sono ammessi striscioni, locandine, standardi sulle facciate degli immobili residenziali.
11. L'installazione di mezzi pubblicitari temporanei è consentita solo ed esclusivamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo a cui si riferiscono, oltreché durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive.
12. L'utilizzo di poster decorativi come mascheramento di cantieri edili e ponteggi non può essere superiore alla durata dei relativi lavori.
13. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sui marciapiedi non deve costituire impedimento alla circolazione di persone con ridotta capacità motoria.
14. I mezzi pubblicitari in disuso devono essere rimossi.

Oltre ai mezzi pubblicitari definiti nell'art. 4, dalla Giunta Comunale possono essere autorizzate altre forme pubblicitarie, previa presentazione di un progetto approvato dagli Uffici comunali competenti.

Art. 8 Limitazioni, divieti e deroghe

1. Non sono soggetti a richiesta di autorizzazione i seguenti impianti pubblicitari:
 - insegne su vetro che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto, per ogni singolo vetro, in una superficie massima di mq. 0,50; insegne su vetro temporanee;
 - insegne realizzate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino e sul pavimento;
 - targhe entro i limiti e prescrizioni riportate per ogni singola zona;
 - pubblicità collocata all'interno dei locali;
 - cavalletti mobili.
2. Sugli edifici ed in genere sui muri è vietata l'affissione di manifesti privi di apposito supporto, salvo specifiche esigenze di natura istituzionale;
3. E' vietata l'apposizione/affissione dei mezzi pubblicitari sugli alberi, sui sostegni dei segnali di prescrizione, sui sostegni dei corpi illuminanti, sull'arredo urbano, sulle pensiline degli autobus, sulle cabine telefoniche e simili.
4. E' inoltre vietato collocare impianti pubblicitari nei seguenti punti:
 - sulle corsie esterne delle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio;
 - in corrispondenza delle intersezioni stradali;

- lungo le curve, e su tutta l'area come definite all'art. 3, comma 1, punto 20) del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs n° 285 del 30.04.1992;
 - sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; sui ponti non ferroviari;
 - sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
5. E' vietato collocare insegne di esercizio oltre il secondo piano fuori terra e sulle recinzioni, ad eccezione di quelle ricadenti in zona 3 e 4.
6. A norma dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs 285/92 si dispone che, entro il centro abitato, limitatamente alle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali), le distanze minime per il posizionamento dei mezzi pubblicitari, purché collocati ad una distanza non inferiore a m 1,50 dal limite della carreggiata, siano così derogate:
- 25 m, prima e dopo, dai segnali stradali di pericolo e prescrizione;
 - 25 m, prima e dopo, dagli altri mezzi pubblicitari;
 - 15 m, prima e dopo, dai segnali di indicazione;
 - 20 m, prima e dopo, le intersezioni stradali se disposti perpendicolarmente al senso di marcia (ad eccezione delle preinsegne per le quali si rimanda alle specifiche prescrizioni di zona);
 - 10 m, prima e dopo, le intersezioni stradali se disposti parallelamente al senso di marcia (ad eccezione delle preinsegne per le quali si rimanda alle specifiche prescrizioni di zona);
 - 15 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
 - 20 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi).
7. Si specifica che le distanze di cui sopra, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano agli impianti installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati.

Art. 9 Criteri specifici di inserimento:

Zona 1 - CENTRO STORICO

In tale zona è consentito, esclusivamente, l'utilizzo dei seguenti mezzi pubblicitari, da illuminarsi unicamente con luce moderata indiretta, generata da apparecchi di modeste dimensioni, con luce direzionata dall'alto verso il basso:

1. PREINSEGNA (allegato 1 e 2)

La collocazione delle preinsegne, autorizzata per le attività turistiche, ricettive e commerciali ubicate all'interno del centro storico, è vincolata ad un sistema unitario approvato dalla Giunta Comunale e per il quale sarà in seguito richiesta Autorizzazione Paesaggistica alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici dell'Abruzzo; non sarà quindi in alcun modo ammessa l'installazione di preinsegne diverse dal sistema unitario di cui sopra.

Tale sistema, dettagliatamente normato e descritto, nei materiali, colori e dimensioni, nell'allegato 1 del presente Regolamento, può essere installato solo ed esclusivamente nelle posizioni indicate nell'allegato 2. Altri siti potranno comunque essere successivamente individuati con Delibera di Giunta Comunale, sulla base di richieste da parte dei privati.

Il sistema è costituito da preinsegne impilabili, fino ad un massimo di n 10 per ogni struttura.

2. INSEGNA DI ESERCIZIO

E' consentita esclusivamente l'installazione delle seguenti tipologie di insegne:

- **Insegna frontale:** deve essere contenuta tra gli stipiti e l'architrave delle aperture del piano terra dell'esercizio al quale si riferisce e non deve sporgere rispetto al filo esterno dell'architrave. Nel caso in cui ciò non possa avvenire per documentate ragioni, l'insegna può essere installata oltre tali limiti, al di sopra delle aperture, ma al di sotto della linea di intradosso del solaio sovrastante. Nel caso in cui anche questa collocazione non sia possibile, può essere collocata a parete, di fianco all'esercizio.

In questi ultimi due casi l'insegna deve essere realizzata a lettere singole, con una sporgenza inferiore a cm 5, non a cassonetto o, in alternativa, con lettere serigrafate su supporto trasparente non colorato, comunque nel rispetto delle partizioni architettoniche dell'edificio. Le insegne posizionate al di fuori dell'infisso non potranno avere superficie superiore a mq 0,5. E' vietata l'installazione di insegne su elementi architettonici-decorativi e su facciate esterne di aree porticate.

Non è consentito l'utilizzo di materiali plastici opachi. I materiali devono comunque essere adeguati allo stato dei luoghi, alle preesistenze o storicamente documentati.

- Insegna a bandiera: sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi (un solo elemento per ogni esercizio) posti di pronto soccorso e farmacie;
- Insegna su tenda: la scritta e/o il logo dovranno essere realizzati direttamente sul tessuto della tenda;
- Insegna su vetro: è consentito solo l'utilizzo di insegne su vetro che non necessitano di autorizzazione, quindi con superficie pari o superiore a mq 0,50 (art. 8 comma 1).

3. BACHECA

È consentita unicamente l'installazione di bacheche pubbliche finalizzate all'esposizione di messaggi relativi ad attività sociali/culturali a seguito di approvazione di Giunta Comunale.

4. TARGA

È consentita l'installazione di targhe in maniera ordinata e decorosa, di dimensione massima di cm 30 x cm 30 e sporgenza dal muro fino a cm 5, realizzate nei seguenti materiali: ottone, ferro battuto, metallo verniciato di colore grigio scuro, vetro o materiali plastici trasparenti, non colorati, e acciaio.

Se multiple, tutte le targhe, esistenti e di progetto, devono essere coordinate tra loro, per dimensione, materiale e posizionamento. Non possono essere apposte su elementi architettonici-decorativi quali, colonne, lesene, cantonali, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso, né su facciate porticate.

5. CAVALLETTI MOBILI

È consentito l'utilizzo di cavalletti mobili, in legno o ferro battuto, esclusivamente all'interno di androni e cortili.

6. SORGENTE LUMINOSA

È vietato l'utilizzo di mezzi pubblicitari dotati di illuminazione propria, sia fissa che intermittente, nonché di impianti a messaggio variabile. Gli unici mezzi luminosi consentiti riguardano l'installazione di croce rossa luminosa di colore verde o rosso per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso e la proiezione di immagini, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per manifestazioni artistiche e culturali temporanee autorizzate dall'Amministrazione Comunale o patrocinate da Enti pubblici e da Associazioni culturali.

7. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 10 e 11.

8. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 7.

9. PALLONE FRENATO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 8 e 11.

10. POSTER DECORATIVO

L'utilizzo di poster decorativi è consentito esclusivamente per la schermatura di cantieri e ponteggi.

Art. 10 Criteri specifici di inserimento:

Zona 2 - RESIDENZIALE

In tale zona è consentito esclusivamente l'utilizzo dei seguenti mezzi pubblicitari:

1. PREINSEGNA

L'installazione delle preinsegne è vietata su elementi architettonici-decorativi, non può essere fatta in sequenza (va applicata la distanza tra mezzi pubblicitari riportata nell'art. 8 comma 6) e comunque a non meno di m 3 dalle intersezioni stradali.

Le strutture di sostegno delle preinsegne devono essere metalliche e possono essere di due tipi: con supporto singolo o supporto doppio (allegato 3).

Ogni preinsegna deve avere forma rettangolare e dimensioni di cm 120 x cm 25; è consentito l'abbinamento, sulla stessa struttura di sostegno, di un massimo di 6 preinsegne, a condizione che le stesse abbiano le medesime dimensioni. Qualora non siano bifacciali è consentita la collocazione, sul retro, di altre preinsegne, purché abbiano tutte le stesse dimensioni: è infatti auspicabile l'utilizzo del minor numero possibile di sostegni e per questo motivo è possibile installare su sostegni esistenti altre preinsegne, sempre nel rispetto del limite massimo di numero sei per senso di marcia. Qualora vengano installate n 6 preinsegne, l'altezza tra il bordo inferiore dell'ultima preinsegna e la sede stradale, o il marciapiede, deve essere di m 1 (allegato 3).

In assenza di marciapiede le preinsegne devono essere collocate ad almeno m 1,50 dalla carreggiata.

Su marciapiede è possibile installare preinsegne con strutture di sostegno a doppio supporto solo parallelamente al senso di marcia; le strutture a sostegno singolo possono

invece essere installate su marciapiede sia parallelamente che perpendicolarmente al senso di marcia, a cm 30 dal bordo esterno del marciapiede, ma con un numero massimo di preinsegne pari a 3. In quest'ultimo caso il bordo inferiore dell'ultima preinsegna deve avere un'altezza da terra pari a m 2,50 (allegato 3). Nel caso in cui l'installazione su marciapiede non possa avvenire nel rispetto delle dimensioni su indicate (cm 120 x cm 25) per documentate ragioni, è possibile andare in deroga a tali misure effettuando una riduzione delle stesse.

I colori da utilizzare a seconda del tipo di attività sono di seguito indicati:

- Strutture ricettive: fondo colore rosso scuro (RAL 3004), scritte colore bianco (RAL 9003);
- Attività commerciali: fondo colore bianco (RAL 9003), scritte colore nero (RAL 9011);
- Strutture industriali e artigianali: fondo colore nero (RAL 9011), scritte colore giallo (RAL 1018);
- Strutture agricole: fondo avorio (RAL 1015), scritte colore rosso scuro (RAL 3004).

2. INSEGNA DI ESERCIZIO

E' consentita l'installazione delle seguenti tipologie di insegne, l'illuminazione può essere sia propria che indiretta:

- Insegna frontale: deve essere preferibilmente contenute tra gli stipiti e l'architrave delle aperture del piano terra dell'esercizio al quale si riferiscono, e può sporgere rispetto al filo esterno dell'architrave fino a cm 30. Nel caso in cui ciò non possa avvenire per documentate ragioni, l'insegna può essere installata oltre tali limiti, al di sopra delle aperture, ma al di sotto della linea di intradosso del solaio sovrastante. Nel caso in cui anche questa collocazione non sia possibile, può essere collocata a parete, di fianco all'ingresso dell'esercizio. E' vietata l'installazione di insegne su elementi architettonici-decorativi delle facciate quali, colonne, lesene, cantonali, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso.

Qualora l'attività disponga di più vetrine è consentita l'installazione di un'unica insegna, posizionata entro la sagoma delle vetrine e per l'intera lunghezza delle stesse.

E' consentito l'uso di insegne di esercizio a cassonetto sulla facciata dell'edificio e nelle pertinenze accessorie.

E' possibile installare insegne, non a cassonetto, su facciate porticate.

- Insegna a bandiera: possono essere collocate unicamente al piano terra, non più di una per ogni singola attività. Se posizionate su percorsi pedonali, dotati o meno di marciapiede, la distanza da terra del bordo inferiore dell'insegna deve essere

almeno di 2,50 metri. Se posizionate invece su percorsi carrabili, la distanza di cui sopra dovrà essere almeno di m 5. Il bordo superiore non deve superare la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio. Il bordo verticale esterno non può sporgere, rispetto al filo del fabbricato, oltre il valore assoluto di m 1. Non è consentita l'installazione delle insegne a bandiera ancorate sulla facciata esterna di aree porticate.

Qualora lungo una facciata, o lungo facciate di più edifici costituenti però un unico fronte, siano presenti più insegne a bandiera queste devono essere posizionate alla stessa altezza dal suolo stradale.

- Insegna a bandiera su palo: può essere collocata solo su suolo privato, né l'insegna, né la proiezione dell'oggetto dell'insegna può ricadere su suolo pubblico. Deve avere un'altezza da terra, misurata dalla sezione stradale, pari almeno a m 3 ed essere poste ad una distanza di almeno m 2 da finestre ed oggetti estranei alla attività. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari. L'illuminazione deve avvenire attraverso luce propria.
- Insegna su tenda: la scritta e/o il logo dovranno essere realizzati direttamente sul tessuto della tenda.
- Insegna su vetro: è consentito anche l'utilizzo di insegne su vetro che necessitano di autorizzazione, quindi con superficie pari o superiore a mq 0,50.

3. BACHECA

E' consentita unicamente l'installazione di bacheche pubbliche finalizzate all'esposizione di messaggi relativi ad attività sociali/culturali a seguito di approvazione di Giunta Comunale.

4. TARGA

È consentita l'installazione di targhe in maniera ordinata e decorosa, di dimensione massima di cm 40 x cm 40 e sporgenza dal muro fino a cm 5; non possono essere apposte su elementi architettonici-decorativi quali, colonne, lesene, cantonali, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso, né su facciate porticate.

Se multiple, tutte le targhe, esistenti e di progetto, devono essere coordinate tra loro, per dimensione, materiale e posizionamento.

5. CAVALLETTI MOBILI

È consentito l'utilizzo di cavalletti mobili, in legno, ferro battuto o lamiera verniciata di colore grigio scuro, all'interno di androni e cortili e nelle aree pedonali di pertinenza delle attività.

6. SORGENTE LUMINOSA

Sono ammesse tutte le tipologie di sorgenti luminose, compresi gli impianti a messaggio variabile contenuti entro le vetrine. In particolare, per quanto riguarda gli impianti a messaggio variabile esterni, è possibile, ad integrazione dei due impianti attualmente esistenti (in via G. Mazzini e in piazza G. Capograssi) installarne altri sulla base di richieste da parte dei privati previa presentazione di progetti, valutati caso per caso in relazione all'ubicazione, distanza dagli edifici, ecc., nel rispetto della sicurezza stradale e nella tutela del decoro urbano.

Restano comunque da rispettare le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 5.

7. CARTELLO

I cartelli possono essere del tipo monofacciale o bifacciale, devono avere forma rettangolare e non possono superare la superficie di mq 3.00 per ciascuna faccia. La struttura di supporto per tutte le tipologie di cartello deve essere di colore uniforme, in armonia con la presenza di altri elementi di arredo urbano.

E' possibile installare cartelli pubblicitari, paralleli al senso di marcia, per una superficie massima di mq 15 ogni m 100 di fronte stradale, accostando fino ad un massimo di n 3 cartelli da porre alla distanza di cm 20 l'uno dall'altro.

E' comunque valutata la possibilità di installare cartelli paralleli al senso di marcia, e di dimensione superiore a mq 3, fino ad un massimo di mq 12, previa presentazione di progetto valutati caso per caso, in relazione all'ubicazione, distanza dagli edifici, ecc., nel rispetto della sicurezza stradale e nella tutela del decoro urbano nel rispetto dei criteri generali dell'art. 7 comma 6.

I cartelli possono essere illuminati sia per luce propria che per luce indiretta.

8. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 10 e 11.

9. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 7.

10. TOTEM

Può essere installato sia su suolo privato che pubblico, esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie, oppure su aree pubbliche individuate dalla Giunta Comunale, al fine di pubblicizzare attività private, sportive, ricreative e sociali; non si prevede in questa sede un dimensionamento massimo delle

dimensioni dei totem in quanto i progetti saranno valutati caso per caso in relazione all'ubicazione, alla distanza dagli edifici ecc.

11. PALLONE FRENATO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 8 e 11.

12. POSTER DECORATIVO

L'utilizzo di poster decorativi è consentito esclusivamente per la schermatura di cantieri e ponteggi.

13. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Ne è consentita l'installazione unicamente alle seguenti condizioni:

- nel rispetto dei parametri minimi di distanze e di ubicazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
- per un periodo non superiore a tre mesi, previa richiesta di occupazione del suolo pubblico, ove necessario, per effettuare pubblicità in forma statica ;
- documentare il pagamento dell'imposta di pubblicità prima di parcheggiare il veicolo.

Art. 11 Criteri specifici di inserimento:

Zona 3 – ARTIGIANALE

In tale zona omogenea è consentita l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari elencati nell'art. 4 e l'utilizzo di impianti dotati di illuminazione propria, fissa a variabile.

1. PREINSEGNA

Per le preinsegne da installare in zona 3 valgono tutte le prescrizioni e limitazioni riportate in merito all'installazione di preinsegne in zona 2 (art. 10), ma in zona 3, a causa della successione di esercizi e aziende in spazi ravvicinati, è possibile andare in deroga sia alle prescrizioni relative al numero massimo di preinsegne da installare su ogni struttura di sostegno, potendo installare fino ad un massimo di 8, sia alla distanza da rispettare tra i vari sostegni.

I colori da utilizzare a seconda del tipo di attività sono di seguito indicati:

- Strutture ricettive: fondo colore rosso scuro (RAL 3004), scritte colore bianco (RAL 9003);
- Attività commerciali: fondo colore bianco (RAL 9003), scritte colore nero (RAL 9011);
- Strutture industriali e artigianali: fondo colore nero (RAL 9011), scritte colore giallo (RAL 1018);

- Strutture agricole: fondo avorio (RAL 1015), scritte colore rosso scuro (RAL 3004).

2. INSEGNA DI ESERCIZIO

E' consentita l'installazione di tutte le tipologie di insegne; tali insegne potranno avere sagome volumetriche ed essere esposte ad altezze superiori al secondo piano fuori terra, sulla copertura, sulla facciata dell'edificio, sulle recinzioni e nelle pertinenze accessorie; le insegne di esercizio posizionate nelle pertinenze accessorie delle attività non dovranno sporgere dal filo delle recinzioni, è fatto assoluto divieto di far sporgere le insegne di esercizio sulla pubblica via o sui marciapiedi.

- Insegne frontali: possono essere collocate anche al piano primo della sede dell'attività, nei parapetti delle finestre, vetrate e balconi per tutta la loro lunghezza.
- Insegna a bandiera: possono essere collocate unicamente al piano terra. Se posizionate su percorsi pedonali, dotati o meno di marciapiede, la distanza da terra del bordo inferiore dell'insegna deve essere almeno di 2,50 metri. Se posizionate invece su percorsi carrabili, la distanza di cui sopra dovrà essere almeno a m 5. Il bordo superiore non deve superare la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio.
- Le insegne sui cancelli e sulle pensiline possono essere collocate sulla sommità degli stessi o parallelamente ad essi, la lunghezza massima è limitata all'ampiezza del cancello o della pensilina.
- Insegna a bandiera su palo: può essere collocata solo su suolo privato, né l'insegna, né la proiezione dell'oggetto dell'insegna può ricadere su suolo pubblico; deve avere un'altezza minima da terra pari a metri 3, ed essere collocata a una distanza minima di 2 metri da finestre, balconi o altre sporgenze murarie estranee all'attività.

Non è consentita l'installazione di più di due insegne a bandiera su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

- Insegne su copertura: sono consentite unicamente sulla copertura dell'ultimo piano del fabbricato interamente destinato a sede dell'attività pubblicizzata e possono avere una superficie massima pari al 10% della facciata su cui prospettano;
- Insegne su vetro: non sono previste limitazioni dimensionali.

3. BACHECA

E' consentita unicamente l'installazione di bacheche pubbliche finalizzate all'esposizione di messaggi relativi ad attività sociali/culturali a seguito di approvazione di Giunta Comunale.

4. TARGA

È consentita l'installazione di targhe in maniera ordinata e decorosa, di dimensione massima di 40 cm x 40 cm e sporgenza dal muro fino a cm 5, non possono essere apposte su elementi architettonici-decorativi, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso, sulle facciate di aree porticate.

Se multiple, tutte le targhe, esistenti e di progetto, devono essere coordinate tra loro, per dimensione, materiale e posizionamento.

5. CAVALLETTI MOBILI

È consentito l'utilizzo di cavalletti mobili, in legno, ferro battuto o lamiera verniciata all'interno di androni e cortili, nelle aree pedonali e carrabili di pertinenza delle attività a condizione che non costituiscano ostacolo al pubblico transito.

6. SORGENTE LUMINOSA

Sono ammesse tutte le tipologie di sorgenti luminose e si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 5.

7. CARTELLO

I cartelli possono essere del tipo monofacciale o bifacciale, devono avere forma rettangolare e non possono superare la superficie di mq 18.00 per ciascuna faccia. La struttura di supporto per tutte le tipologie di cartello deve essere di colore uniforme, in armonia con la presenza di altri elementi di arredo urbano. L'installazione dei cartelli deve rispettare i criteri generali dell'art. 7 comma 6.

E' possibile installare cartelli pubblicitari, paralleli al senso di marcia, per una superficie massima di mq 36 ogni m 100 di fronte stradale, accostando fino ad un massimo di n 3 cartelli da porre alla distanza di almeno cm 20 l'uno dall'altro.

I cartelli potranno essere illuminati per luce propria e per luce indiretta.

8. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 10 e 11.

9. SEGNO ORIZZONTALE, RECLAMISTICO

E' ammessa unicamente l'apposizione temporanea per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; i segni orizzontali reclamisti devono essere realizzati con pellicole adesive amovibili, ben ancorate alla superficie stradale, al fine di garantire sempre una buona aderenza delle ruote dei veicoli alle stesse, e in ogni caso non devono né ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali, né rappresentare impedimento alla visibilità di segni stradali orizzontali. La scelta dei colori è libera. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente lungo il percorso o su aree delimitate destinate

allo svolgimento della manifestazioni. Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 11.

10. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 7.

11. TOTEM

Può essere installato sia su suolo privato che pubblico, esclusivamente in corrispondenza della sede dell'attività e relative pertinenze accessorie, oppure su aree pubbliche individuate dalla Giunta Comunale, al fine di pubblicizzare attività private, sportive, ricreative e sociali; non si prevede in questa sede un dimensionamento massimo delle dimensioni dei totem in quanto i progetti saranno valutati caso per caso in relazione all'ubicazione, alla distanza dagli edifici ecc.

12. PALLONE FRENATO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 8 e 11.

13. POSTER DECORATIVI

I poster possono essere utilizzati sia come schermo dei cantieri e dei ponteggi, sia come messaggio pubblicitario applicato sulle facciate dei fabbricati destinati interamente al commercio e alla produzione; non si prevede una limitazione nel dimensionamento massimo degli stessi.

14. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

Ne è consentita l'installazione unicamente alle seguenti condizioni:

- nel rispetto dei parametri minimi di distanze e di ubicazione di cui al precedente art. 7 del presente regolamento;
- per un periodo non superiore a tre mesi, previa richiesta di occupazione del suolo pubblico, ove necessario, per effettuare pubblicità in forma statica ;
- documentare il pagamento dell'imposta di pubblicità prima di parcheggiare il veicolo.

Art. 12 Criteri specifici di inserimento:

Zona 4 – NUCLEO INDUSTRIALE

In tale zona omogenea, fintanto che la disciplina dei mezzi pubblicitari e delle pubbliche affissioni non diventi oggetto di regolamento proprio, emanato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona, varranno le medesime prescrizioni della Zona 3 riportate nell' art. 11.

Art. 13 Criteri specifici di inserimento:

Zona 5 – VINCOLO SPECIALE

In tale zona omogenea è vietata l'apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatta salva la segnaletica indicante attività economiche e di fruizione che si svolgono nell'area sottoposto a vincolo. E' consentita esclusivamente l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari da illuminarsi unicamente con luce indiretta:

1. PREINSEGNA

Per le preinsegne valgono tutte le prescrizioni e limitazioni riportate in merito all'installazione di preinsegne in Zona 2 (art. 10).

I colori da utilizzare a seconda del tipo di attività sono di seguito indicati:

- Strutture ricettive: fondo colore rosso scuro (RAL 3004), scritte colore bianco (RAL 9003);
- Attività commerciali: fondo colore bianco (RAL 9003), scritte colore nero (RAL 9011);
- Strutture industriali e artigianali: fondo colore nero (RAL 9011), scritte colore giallo (RAL 1018);
- Strutture agricole: fondo avorio (RAL 1015), scritte colore rosso scuro (RAL 3004).

2. INSEGNA DI ESERCIZIO

E' consentita l'installazione delle seguenti tipologie di insegne:

- Insegne frontali: valgono le stesse disposizioni previste per la zona 2 e non devono superare le superfici massima complessive per ogni attività di 6 mq.
- Insegna a bandiera: possono essere collocate unicamente al piano terra. Se posizionate su percorsi pedonali, dotati o meno di marciapiede, la distanza da terra del bordo inferiore dell'insegna deve essere almeno di 2,50 metri. Se posizionate invece su percorsi carrabili, la distanza di cui sopra dovrà essere almeno a m 5 metri. Il bordo superiore non deve superare la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio. Il bordo verticale esterno non può sporgere rispetto al filo del fabbricato oltre il valore assoluto di m 1.

3. BACHECA

E' consentita unicamente l'installazione di bacheche pubbliche finalizzate all'esposizione di messaggi relativi ad attività sociali/culturali a seguito di approvazione di Giunta Comunale.

4. TARGA

È consentita l'installazione di targhe in maniera ordinata e decorosa, di dimensione massima di 40 cm x 40 cm e sporgenza dal muro fino a cm 5, non possono essere apposte

su elementi architettonici-decorativi quali, colonne, lesene, cantonali, sugli stipiti e cornici dei portali in ingresso, né su facciate porticate.

Se multiple, tutte le targhe, esistenti e di progetto, devono essere coordinate tra loro, per dimensione, materiale e posizionamento.

5. CAVALLETTI MOBILI

È consentito l'utilizzo di cavalletti mobili, in legno o ferro battuto, esclusivamente all'interno di androni e cortili.

6. STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 10 e 11.

7. PALLONE FRENATO

Si applicano le norme riportate nei criteri generali di inserimento dei mezzi pubblicitari del presente Regolamento, art. 7, comma 8 e 11.

8. POSTER DECORATIVO

L'utilizzo di poster decorativi è consentito esclusivamente per la schermatura di cantieri e ponteggi.

Art. 14 Criteri specifici di inserimento:

Zona 6 – AREE AL DI FUORI DELLE ZONE 1-2-3-4-5

L'installazione dei mezzi pubblicitari è subordinata al rispetto delle disposizioni dettate in materia dal vigente Codice della Strada, D. Lgs n° 285 del 30.04.1992 e s.m.i., e dal relativo Piano di Esecuzione e di Attuazione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e s.m.i..

Titolo IV – Autorizzazione

Art. 15 Rilascio dell'autorizzazione per i mezzi pubblicitari

1. Le domande di autorizzazione, a firma del titolare dell'attività da pubblicizzare (ovvero del legale rappresentante della società titolare), devono essere presentate al comune di Sulmona, 3° Settore (Pianificazione Gestione Territorio e Attività Produttive), utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento e producendo la documentazione elencata nell'art. 17 comma 3. Le domande saranno esaminate nell'ordine cronologico di presentazione.
2. Si forniscono, in allegato al Regolamento, tutti i modelli per le domande e la relazione tecnica per il rilascio dell'autorizzazione (allegato 8 9 e 10).
3. L'installazione di più mezzi pubblicitari, relativi alla medesima unità locale di attività, può essere oggetto di un'unica richiesta di autorizzazione.

4. La domanda può essere presentata direttamente o tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento.
5. In caso di spedizione della domanda, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal protocollo comunale.
6. L'autorizzazione può essere motivatamente negata per le seguenti motivazioni:
 - Richieste non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - Esigenze di viabilità;
 - Sicurezza stradale;
 - Esigenze estetiche e di decoro del centro abitato o di edifici e complessi storici rilevanti a livello architettonico o paesaggistico.
7. L'autorizzazione è sempre rilasciata facendo salvi i diritti di terzi.
8. Per motivate sopravvenute ragioni di interesse pubblico, tra le quali è incluso in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento o non rinnovate, con conseguente ripristino della situazione antecedente.
9. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione le seguenti motivazioni:
 - Naturale scadenza del termine di validità senza che sia stata richiesta domanda di rinnovo;
 - Cessazione dell'attività;
 - Trasferimento dell'attività pubblicizzata in altro sito;
 - Annullamento, revoca o inesistenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - Mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla data di rilascio della stessa;
 - Mancato rispetto degli obblighi e prescrizioni imposte dall'autorizzazione o dal presente Regolamento;
 - Mancata manutenzione degli impianti;
 - Mancato pagamento dell'imposta.
10. L'autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
11. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere richiesta solo laddove non risulti alcuna modifica dell'impianto pubblicitario e provenga dal medesimo soggetto intestatario.

Art. 16 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari dovrà essere effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione degli stessi.
2. In caso di riparazione o modifiche di marciapiede o del piano stradale o di sopravvenuti cambiamenti relativi alla sicurezza stradale (sensi unici, intersezioni semaforizzate, ecc.) che richiedano la temporanea rimozione dei mezzi pubblicitari occupanti il suolo o lo

spazio pubblico, i titolari degli stessi sono obbligati ad eseguirne a proprie spese e responsabilità la rimozione immediata e la ricollocazione immediata in sito con le modifiche che si saranno eventualmente rese necessarie; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente potrà ordinare la rimozione d'ufficio dell'impianto a spese del titolare.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'impianto, al quale compete anche la sostituzione dello stesso in caso di danneggiamento da parte di terzi.
4. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'impianto.
5. Il titolare dell'impianto è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca del titolo autorizzativo, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'ente proprietario della strada. In caso di inottemperanza da parte del titolare dell'impianto, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, con spese a carico del titolare, fatta salva l'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

Art. 17 Procedura per la richiesta di autorizzazione

1. Per tutte le tipologie di mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto ad effettuare richiesta di autorizzazione presentando domanda in bollo, redatta su apposito modello allegato al presente Regolamento (allegato 8 e 11) unitamente alla documentazione elencata nel successivo comma 3, al Comune di Sulmona, 3° settore (Pianificazione Gestione Territorio e Attività produttive).
2. Per collocazioni su aree pubbliche occorre presentare, contestualmente, la richiesta di occupazione del suolo pubblico, indirizzata al settore competente per il patrimonio. Il settore Pianificazione, Gestione del territorio e Attività Produttive, nell'istruttoria della richiesta di propria competenza, acquisirà, ove non già acquisito e allegato a cura del richiedente, il parere della polizia municipale e il nulla osta dell'ente competente quando la proprietà non è comunale. Prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di occupazione del suolo pubblico verrà acquisita deliberazione della Giunta Comunale, sia per gli aspetti relativi alla concessione del suolo sia per quanto concerne l'installazione degli impianti. Relativamente a questi ultimi detta deliberazione verrà acquisita solo nei casi previsti dal presente Regolamento. Il procedimento dovrà essere concluso nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Dell'avvenuto rilascio dall'autorizzazione da parte del settore Pianificazione, Gestione del Territorio e Attività

produttive, viene data tempestiva comunicazione alla Polizia Municipale e all'ente competente qualora la proprietà non è comunale.

3. Alla domanda di autorizzazione per l'installazione di mezzi temporanei e permanenti deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione in duplice copia:

- Fotocopia di documento di identità del richiedente;
- Progetto, in duplice copia qualora sia richiesto il solo parere comunale, aumentata di ulteriori due copie per l'acquisizione di ogni singolo parere da esterno all'Amministrazione (art. 5), e comprendente i seguenti elaborati, timbrati e sottoscritti in originale da tecnico regolarmente abilitato ed iscritto ad albo professionale e dal richiedente stesso:
 - a) relazione tecnica illustrativa redatta secondo modello allegato al presente Regolamento (allegato 9);
 - b) documentazione fotografica a colori tale da consentire una completa visione dell'area in oggetto, compresi eventuali altri impianti pubblicitari;
 - c) stralcio di planimetria di PRG in scala 1:2000, con individuazione dell'area oggetto di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - d) per le collocazioni su sedime privato: pianta quotata, in scala non inferiore a 1:100, della porzione di area interessata con indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici;
 - e) per le collocazioni su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, corredato di riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
 - f) bozzetto a colori ,in scala non inferiore a 1:50, dell'impianto pubblicitario.

Art. 18 Procedura per il rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti deve essere rinnovata previa presentazione, al Comune di Sulmona, 3° settore (Pianificazione Gestione Territorio e Attività Produttive) prima della scadenza naturale della stessa, della domanda in allegato al presente Regolamento (allegato 10).

Titolo V –Imposta comunale sulla pubblicità

Art. 19 Modalità di pagamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità

1. I mezzi pubblicitari sono soggetti al pagamento di un'imposta (art. 2 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni)
2. Le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta di cui sopra sono riportate nel Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

PARTE III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Titolo V – Definizioni e criteri generali

Art. 20 Finalità e criteri generali delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è a cura del Comune o del concessionario del servizio, ed è disciplinato dal presente Regolamento, in conformità al D. Lgs 507/1993, e dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni (da ora in poi denominato Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta).
2. Tale servizio garantisce l'affissione, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, comunicazioni di natura commerciale, nella misura stabilita dalle disposizioni dell'art. 28 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta e riportate nell'art. 25 del presente Regolamento.
3. Essendo le Pubbliche Affissioni consentite solo ed esclusivamente sugli appositi impianti, è vietata l'affissione su muri o su altri supporti diversi da quelli previsti nel presente Regolamento.
4. Le pubbliche affissioni sono soggette al pagamento di un diritto a favore del Comune disciplinato dal Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta.
5. La superficie minima da adibire a pubblica affissione è stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti; nel Comune di Sulmona tale superficie è stabilita nella misura di 40 mq. per ogni mille abitanti (art. 28, comma 2, del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta). Una quota parte della superficie delle pubbliche affissioni è destinata a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.

Art. 21 Modalità di utilizzo delle pubbliche affissioni

1. Le modalità di utilizzo del servizio delle pubbliche affissioni sono riportate negli articoli 31 e 32 del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta.
2. Il Comune assicura il servizio di affissione dei manifesti urgenti e degli annunci necrologici (annuncio familiari) anche al di fuori degli orari di apertura previsti con modalità da stabilirsi con successivi atti.

3. I manifesti affini ai necrologi (partecipazione all'annuncio) saranno affissi dall'Ufficio affissioni dal primo giorno lavorativo successivo a quello della richiesta.
4. I manifesti necrologici a carattere di ringraziamento, suffragi e trigesimi devono essere consegnati all'Ufficio affissioni almeno 3 giorni prima dalla data di affissione, mentre i manifesti necrologici a carattere di anniversario devono essere consegnati all'Ufficio affissioni almeno 5 giorni prima dalla data di affissione; i seguenti manifesti non possono rimanere affissi per un periodo superiore a giorni 3.

Art. 22 Affissioni dirette

1. Le Affissioni Dirette, destinate a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, dovranno seguire le medesime modalità di applicazione delle affissioni pubbliche.
2. Il servizio delle affissioni dirette sarà affidato in concessione secondo le modalità che saranno stabilite dal Comune di Sulmona con apposita deliberazione.
3. La concessione avrà durata triennale.
4. Sugli impianti delle Affissioni dirette possono essere effettuate solo le affissioni di carattere commerciale, fatta salva la facoltà da parte del Comune di Sulmona di effettuare sugli stessi campagne di carattere sociale.

Titolo VI– Regole per l'installazione

Art. 23 Impianti a servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, di qualsiasi tipologia e dimensione, sono comunque soggetti ai criteri generali di sicurezza, di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico elencati nel presente Regolamento, non devono quindi costruire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria, devono essere realizzati con materiali non deperibili, ed essere costituiti da elementi facilmente smontabili e trasportabili e comunque rispondenti ai criteri riportati nella normativa vigente in materia.
2. Ciascun nuovo impianto deve essere censito con apposita targa di identificazione recante il nome del comune di Sulmona, o del titolare dell'impianto nel caso si tratti di affissione diretta, e il numero progressivo attribuito.
3. Le tipologie e i formati ammessi sono i seguenti:
 - supporto mono o bifacciale su pali con i seguenti formati: 100x140, 140x200, 200x140, 200x210, 600x300;

- supporto murale su pali o ancorato a parete con i seguenti formati: 100x140, 140x200, 200x140;
 - supporto murale per poster del formato 600x300.
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni dovranno avere supporto in lamiera zincata e profilato metallico in ferro verniciato color antracite.

Art. 24 Impianti esistenti

1. Attualmente risultano installati 151 impianti affissionistici di proprietà comunale, per una superficie totale di mq 716,40.
2. L'ubicazione degli impianti esistenti per le pubbliche affissioni sul territorio comunale e l'elencazione degli stessi è riportata negli allegati 4 e 6.
3. L'elenco degli impianti ove è possibile apporre necrologi è riportato nell'allegato 5.

Art. 25 Previsione nuovi impianti

1. Al fine di sopperire alla crescente richiesta di superficie da utilizzare per le pubbliche affissioni, il presente Regolamento prevede un incremento della superficie affissionistica che, da mq. 716,40 passerà a mq. 794,40. Si prevede infatti l'installazione dei seguenti nuovi impianti:
 - n 2 impianti 600 cm x 300 cm;
 - n 6 impianti 140 cm x 200 cm;
 - n 9 impianti 200 cm x 140 cm.
2. Il rilievo fotografico delle aree ove si prevede la collocazione degli impianti di progetto per le pubbliche affissioni è riportata nell'allegato 7.

Art. 26 Ripartizioni delle superfici degli impianti

1. La quantità complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni di cui al precedente articolo, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, del Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta dovrà essere ripartita come segue:
 - Affissioni di natura commerciale: 70%
 - Affissioni di natura istituzionale e prive di rilevanza economiche 20%
 - Affissioni dirette: 10%

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo VII – Norme finali

Art. 27 Controllo e vigilanza

1. Il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nella vigente normativa in materia, nonché dello stato di conservazione e la buona manutenzione dei mezzi pubblicitari e i termini di scadenza delle autorizzazioni rilasciate, è esercitato dalla Amministrazione a mezzo del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il Corpo di polizia Municipale è pertanto abilitato ad eseguire sopralluoghi e richiedere l'esibizione delle relative autorizzazioni, verificare la conformità dei mezzi pubblicitari alle predette autorizzazioni ed accertare le infrazioni applicando sanzioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 28 Sanzioni

1. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento e nella normativa vigente si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e nel D. Lgs. n. 507 del 1993 e s.m.i. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa e l'obbligo, a carico dell'autore della violazione, ed a proprie spese, di rimozione immediata di tutti i mezzi pubblicitari in oggetto. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui la rimozione non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al Terzo.
2. A tali effetti, il personale addetto alla vigilanza di cui all'articolo precedente, rileva con apposito verbale le violazioni di cui sopra applicando le sanzioni e disponendo la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, notificato secondo le modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. 507/93, il Comune provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Art. 29 Norma transitoria ed entrata in vigore

1. I mezzi pubblicitari e gli impianti fissi per le pubbliche affissioni collocati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere mantenuti anche in deroga. L'obbligo di adeguamento sorge, per il singolo impianto, in occasione della sostituzione e


dell'apporto di qualunque modifica effettuata sui mezzi pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. Il Regolamento entrerà in vigore con delibera di approvazione del Consiglio Comunale di Sulmona.
4. Per quanto non riportato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni del D. Lgs n° 285 del 30.04.1992 e s.m.i., del D.P.R. 495/92 e s.m.i, del D. Lgs. n. 507 del 1993 e s.m.i., nonché alle altre norme di legge e di Regolamento applicabili in materia.


ALLEGATI

- Allegato 1 : Criteri di installazione: preinsegne Zona 1
- Allegato 2: Preinsegne: ubicazione in Zona 1
- Allegato 3: Criteri di installazione: preinsegne Zona 2-3-4-5
- Allegato 4: Pubbliche affissioni: elenco degli impianti esistenti
- Allegato 5: Elenco delle strade ove è consentita l'affissione dei necrologi
- Allegato 6: Pubbliche affissioni: rilievo fotografico degli impianti esistenti
- Allegato 7: Pubbliche affissioni: rilievo fotografico delle aree destinate alla collocazione degli impianti di progetto
- Allegato 8: Domanda di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- Allegato 9: Relazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione
- Allegato 10: Domanda di rinnovo dell'autorizzazione
- Allegato 11: Domanda di autorizzazione per l'installazione di preinsegne in zona 1 – Centro Storico

CRITERI DI INSTALLAZIONE: PREINSEGNE ZONA 1




PREINSEGNE: PUNTI DI INSTALLAZIONE IN ZONA 1




● PUNTI DI INSTALLAZIONE DEL SISTEMA UNITARIO DELLE PREINSEGNE

CRITERI DI INSTALLAZIONE: PREINSEGNE ZONA 2 3 4 5

STRUTTURA DI SOSTEGNO CON DOPPIO SUPPORTO



STRUTTURA DI SOSTEGNO CON SUPPORTO SINGOLO SU MARCIAPIEDE



PUBBLICHE AFFISSIONI: ELENCO IMPIANTI ESISTENTI

n foto (allegato 5)	ubicazione	finalità	tipologia	formato	mq
1	Viale G. Mazzini	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
2	Viale G. Mazzini	commerciale	MONOFACCIALE SU PALO	600 x 300	18
3	Viale G. Mazzini	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
4	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
5	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
6	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
7	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
8	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
9	Viale G. Mazzini	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
10	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
11	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
12	Viale G. Mazzini	necrologi	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
13	Viale G. Mazzini	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	18
14	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
15	Viale G. Mazzini	necrologi	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
16	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
17	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
18	Viale G. Mazzini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
19	Viale G. Mazzini	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
20	Via Montegrappa	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
21	Via Montegrappa	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
22	Via Montesanto	necrologi	MONOFACCIALE A PARETE	200 x 140	1,4
23	Via Montesanto	commerciale	MONOFACCIALE SU PALO	600 x 300	18
24	Via Montesanto	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	420 x 200	8,4
25	Via F. Freda	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
26	Via F. Freda	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
27	Via F. Freda	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
28	Via F. Freda	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
29	Via Staz. di Introdacqua	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	200 x 140	2,8
30	Via Staz. di Introdacqua	necrologi	MONOFACCIALE A PARETE	200 x 140	2,8
31	Via Staz. di Introdacqua	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	100 x 140	2,8
32	Via Circ.ne Orientale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
33	Via Circ.ne Orientale	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
34	Via Circ.ne Orientale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
35	Via Circ.ne Orientale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
36	Via Circ.ne Orientale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
37	Via Circ.ne Orientale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
38	Via Circ.ne Orientale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
39	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	MONOFACCIALE SU PALO	600 x 300	18
40	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
41	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
42	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
43	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
44	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6

45	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	140 x 200	5,6
46	Via Circ.ne Occidentale	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	200 x 140	2,8
47	Via T. Patini	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	100 x 140	2,8
48	Via T. Patini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
49	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
50	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
51	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
52	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
53	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
54	Viale F. D. Roosevelt	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
55	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
56	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
57	Viale F. D. Roosevelt	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
58	Viale F. D. Roosevelt	necrologi	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
59	Viale G. Matteotti	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
60	Viale G. Matteotti	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
61	Via G. Galilei	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	600 x 200	12
62	Via G. Galilei	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	280 x 200	5,6
63	Via G. Galilei	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	140 x 200	2,8
64	Viale della Stazione	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	600 x 300	18
65	Viale della Stazione	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
66	Viale G. Matteotti	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	200 x 140	2,8
67	Corso Ovidio	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
68	Corso Ovidio	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
69	Corso Ovidio	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
70	Corso Ovidio	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
71	Via E. Ciofano	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
72	Via A. De Nino	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
73	Via A. De Nino	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
74	Via A. De Nino	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
75	Via A. De Nino	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
76	Via A. De Nino	istituzionale	MONOFACCIALE A PARETE	70 x 100	0,7
77	Via degli Agghiacciati	commerciale	MONOFACCIALE A PARETE	210 x 200	4,2
78	Via P. Mazara	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
79	Via P. Mazara	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
80	Via P. Mazara	necrologi	MONOFACCIALE A PARETE	100 x 70	0,7
81	Via Federico II	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
82	Via L. Dorrucchi	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
83	Via L. Dorrucchi	necrologi	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
84	Viale delle Metamorfosi	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	100 x 140	2,8
85	Viale delle Metamorfosi	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
86	Viale delle Metamorfosi	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
87	Viale delle Metamorfosi	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
88	Viale delle Metamorfosi	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	100 x 140	1,4
89	Via Orazio	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
90	Via Orazio	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
91	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
92	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
93	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
94	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6

95	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
96	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
97	Viale della Repubblica	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
98	Viale Costanza	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
99	Viale Costanza	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
100	Viale Costanza	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
101	Via XXV Aprile	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
102	Via XXV Aprile	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
103	Via Cornacchiola	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
104	Via Cappuccini	necrologi	MONOFACCIALE A PARETE	280 x 200	5,6
105	Via Cappuccini	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
106	Parallela Via Carso	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	600 x 300	18
107	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
108	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
109	Via Papa Giovanni XXIII	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	100 x 140	1,4
110	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
111	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
112	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
113	Via Papa Giovanni XXIII	necrologi	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
114	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
115	Via Papa Giovanni XXIII	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
116	Via Papa Giovanni XXIII	necrologi	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
117	Piazza G. Capograssi	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
118	Piazza G. Capograssi	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
119	Piazza G. Capograssi	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
120	Via P. Togliatti	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
121	Via P. Togliatti	commerciale	BIFFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
122	Via P. Togliatti	istituzionale	BIFFACCIALE SU PALI	100 x 140	2,8
123	Via G. Sardi	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
124	Via Cavriani	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
125	Via San Polo	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
126	Via San Polo	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
127	Via Cavriani	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
128	Via Pola	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
129	Via Sallustio	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
130	Via Sallustio	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
131	Via Sallustio	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
132	Via Sallustio	istituzionale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
133	Via Sallustio	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
134	Via Sallustio	necrologi	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
135	Via Lamaccio	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
136	Via Lamaccio	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
137	Bagnaturo	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8
138	Viale della Stazione	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
139	Via Case Lupi	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	210 x 100	2,1
140	Via S. Rufino	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
141	Badia	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	100 x 140	1,4
142	Badia	necrologi	MONOFACCIALE A PARETE	100 x 200	2
143	Fonte d'Amore	necrologi	MONOFACCIALE SU PALI	210 x 100	2,1
144	Marane	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	100 x 140	1,4

145	Marane	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
146	Vallecorvo	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	140 x 200	5,6
147	Torrone	commerciale	BIFACCIALE SU PALI	200 x 140	5,6
148	Madonna di Loreto	istituzionale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 100	1,4
149	Madonna di Loreto	necrologi	MONOFACCIALE SU PALI	200 x 140	2,8
150	Madonna di Loreto	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	210 x 140	2,9
151	Case di Iommi	commerciale	MONOFACCIALE SU PALI	140 x 200	2,8

TOTALE

mq 716,4

PUBBLICHE AFFISSIONI: IMPIANTI PER NECROLOGI**ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI NECROLOGI NELLA CITTA'**

- 1) V.LE ROOSEVELT (ZONA SAN PANFILO)- BIFACCIALE
- 2) VIA MAZARA (ESCLUSO PARTECIPAZIONI)*
- 3) VIA DORRUCCI
- 4) V.LE STAZIONE INTRODACQUA
- 5) VIA MONTEGRAPPA - BIFACCIALE
- 6) PIAZZALE SAN FRANCESCO - BIFACCIALE
- 7) VIA MONTESANTO
- 8) PIAZZA CAPOGRASSI - BIFACCIALE
- 9) VIA P.GIOVANNI XXIII - BIFACCIALE
- 10) VIA CAPPUCINI

TOTALE ANNUNCI NECROLOGI N° 13

*TOTALE PARTCIPAZIONI N° 12

ELENCO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALL'AFFISSIONE DI NECROLOGI NELLE FRAZIONI

- 1) BADIA*
- 2) CASE LUPI*
- 3) BAGNATURO*
- 4) FONTE D'AMORE*
- 5) MARANE *
- 6) CAVATE*
- 7) CASE DI IOMI*
- 8) SAN MICHELE ARCANGELO*
- 9) TORRONE*
- 10) V.LE STAZIONE CENTRALE*

PUBBLICHE AFFISSIONI: RILIEVO FOTOGRAFICO IMPIANTI ESISTENTI



Foto 1: via G. Mazzini



Foto 2: via G. Mazzini



Foto 3: via G. Mazzini



Foto 4: via G. Mazzini



Foto 5: via G. Mazzini



Foto 6: via G. Mazzini



Foto 7: via G. Mazzini



Foto 8: via G. Mazzini



Foto 9: via G. Mazzini



Foto 10: via G. Mazzini



Foto 11: via G. Mazzini



Foto 12: via G. Mazzini



Foto 13: via G. Mazzini



Foto 14: via G. Mazzini



Foto 15: via G. Mazzini



Foto 16: via G. Mazzini



Foto 17: via G. Mazzini



Foto 18: via G. Mazzini



Foto 19: via G. Mazzini



Foto 20: via Montegrappa



Foto 21: via Montegrappa



Foto 22: via Montesanto



Foto 23 e 24: via Montesanto



Foto 25: via F. Freda



Foto 26: via F. Freda



Foto 27: via F. Freda



Foto 28: via F. Freda



Foto 29: via Stazione di Introdacqua



Foto 30: via Stazione di Introdacqua



Foto 31: via Stazione di Introdacqua



Foto 32: via Circonvallazione Orientale



Foto 33: via Circonvallazione Orientale



Foto 34 e 35: via Circonvallazione Orientale



Foto 36: via Circonvallazione Orientale



Foto 37: via Circonvallazione Orientale



Foto 38: via Circonvallazione Orientale



Foto 39: via Circonvallazione Occidentale



Foto 40: via Circonvallazione Occidentale



Foto 41: via Circonvallazione Occidentale



Foto 42: via Circonvallazione Occidentale



Foto 43: via Circonvallazione Occidentale



Foto 44: via Circonvallazione Occidentale



Foto 45: via Circonvallazione Occidentale



Foto 46: via Circonvallazione Occidentale



Foto 47: via T. Patini



Foto 48: via T. Patini



Foto 49: via F. D. Roosevelt



Foto 50: via F. D. Roosevelt



Foto 51: via F. D. Roosevelt



Foto 52: via F. D. Roosevelt



Foto 53: via F. D. Roosevelt



Foto 54: via F. D. Roosevelt



Foto 55: via F. D. Roosevelt



Foto 56: via F. D. Roosevelt



Foto 57: via F. D. Roosevelt



Foto 58: via F. D. Roosevelt



Foto 59: viale G. Matteotti



Foto 60: viale G. Matteotti



Foto 61: via G. Galilei



Foto 62: via G. Galilei



Foto 63: via G. Galilei




Foto 64: viale della Stazione



Foto 65: viale della Stazione



Foto 66: viale G. Matteotti



Foto 67: corso Ovidio



Foto 68: corso Ovidio



Foto 69: corso Ovidio



Foto 70: corso Ovidio



Foto 71: via E. Ciofano



Foto 72: via A. De Nino



Foto 73: via A. De Nino



Foto 74: via A. De Nino



Foto 75: via A. De Nino



Foto 76: via A. De Nino



Foto 77: via degli Agghiacciati



Foto 78: via P. Mazara



Foto 79: via P. Mazara



Foto 80: via P. Mazara



Foto 81: via Federico II



Foto 82 e 83: via L. Dorrucchi



Foto 84: viale delle Metamorfosi



Foto 85: viale delle Metamorfosi



Foto 86: viale delle Metamorfosi



Foto 87: viale delle Metamorfosi



Foto 88: viale delle Metamorfosi



Foto 89: via Orazio



Foto 90: via Orazio



Foto 91: viale della Repubblica



Foto 92: viale della Repubblica



Foto 93: viale della Repubblica



Foto 94: viale della Repubblica



Foto 95: viale della Repubblica



Foto 96: viale della Repubblica



Foto 97: viale della Repubblica



Foto 98: viale Costanza



Foto 99: viale Costanza



Foto 100: viale Costanza



Foto 101: via XXV Aprile



Foto 102: via XXV Aprile



Foto 103: via Cornacchiola



Foto 104: via Cappuccini



Foto 105: via Cappuccini



Foto 106: Parallela via Carso



Foto 107: via Papa Giovanni XXIII



Foto 108: via Papa Giovanni XXIII



Foto 109: via Papa Giovanni XXIII



Foto 110: via Papa Giovanni XXIII



Foto 111: via Papa Giovanni XXIII



Foto 112: via Papa Giovanni XXIII



Foto 113: via Papa Giovanni XXIII



Foto 114: via Papa Giovanni XXIII



Foto 115: via Papa Giovanni XXIII



Foto 116: via Papa Giovanni XXIII



Foto 117: piazza G. Capograssi



Foto 118: piazza G. Capograssi



Foto 119: piazza G. Capograssi



Foto 120: via P. Togliatti



Foto 121: via P. Togliatti



Foto 122: via P. Togliatti



Foto 123: via G. Sardi



Foto 124: via Cavriani



Foto 125: via San Polo



Foto 126: via San Polo



Foto 127: via Cavriani



Foto 128: via Pola



Foto 129: via Sallustio



Foto 130: via Sallustio



Foto 131: via Sallustio



Foto 132: via Sallustio



Foto 133: via Sallustio



Foto 134: via Sallustio



Foto 135: via Lamaccio



Foto 136: via Lamaccio



Foto 137: via Bagnaturo



Foto 138: viale della Stazione



Foto 139: via Case Lupi



Foto 140: via S. Rufino



Foto 141: Badia



Foto 142: Badia



Foto 143: Fonte d'Amore



Foto 144: Marane



Foto 145: Marane



Foto 146: Vallecorvo



Foto 147: Torrone



Foto 148: Madonna di Loreto



Foto 149: Madonna di Loreto



Foto 150: Madonna di Loreto



Foto 151: Case di Iommi

PUBBLICHE AFFISSIONI: RILIEVO FOTOGRAFICO AREE DI PROGETTO



Foto 1 (600 x 300)
Zona Incoronata



Foto 2 (600 x 300)
Zona Viale della Repubblica



Foto 3 (140 x 200)
Via XXV Aprile



Foto 4 (140 x 200)
Via Carso



Foto 5 (140 x 200)
Viale della Stazione



Foto 6 (140 x 200)
Via Lamaccio



Foto 7 (140 x 200)
Piazza Venezuela



Foto 8 (140 x 200)
Viale della Repubblica (Ponte S. Panfilo)



Foto 9 (200 x 140)
Viale della Stazione



Foto 10 (200 x 140)
Via Pola



Foto 11 (200 x 140)
Via Montesanto



Foto 12 (200 x 140)
Torrone



Foto 13 (200 x 140)
Via del Cavallaro



Foto 14 (200 x 140)
Via dei Cappuccini



Foto 15 (200 x 140)
Via Cappuccini



Foto 16 (200 x 140)
Via Circonvallazione Occidentale



Foto 17 (200 x 140)
Via Stazione di Introdacqua

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE

Per l'installazione dei seguenti mezzi pubblicitari:

N	TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO (art. 2) ¹	UBICAZIONE VIA/PIAZZA

Per il seguente ambito territoriale di intervento (art. 6) ¹:

- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5

Alla presente istanza vengono allegati i seguenti documenti :

- Fotocopia documento di identità del richiedente;

e n° _____ copie dei sotto-elencati elaborati progettuali e documenti necessari per la definizione della pratica (art. 17 del Regolamento dei Mezzi Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni):

- relazione tecnica illustrativa;
- documentazione fotografica;
- stralcio di planimetria di PRG scala 1:2000;
- pianta scala 1:100;
- prospetto quotato scala 1:100;
- bozzetto a colori dell'impianto pubblicitario scala 1:50.

dichiarazioni rese ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000:

- “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

Sulmona, li.....

In fede

¹ Articoli del Regolamento dei Mezzi Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni vigente

- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6

2. Mezzo/i pubblicitario/i (art. 2)¹:

- permanente
- temporaneo

da utilizzare per la seguente manifestazione/evento e per i seguenti numeri di giorni:

.....

3. Tipologia del/dei mezzi pubblicitari (art. 4)¹ quantità, dimensioni e ubicazione:

- preinsegna n..... dimensioni.....via.....
- insegna di esercizio :
 - frontale n..... dimensioni.....via.....
 - a bandiera n.....dimensioni.....via.....
 - a bandiera su palo n..... dimensioni.....via.....
 - su copertura n..... dimensioni.....via.....
 - su vetro n..... dimensioni.....via.....
- bacheca n..... dimensioni.....via.....
- targa n..... dimensioni.....via.....
- sorgente luminosa n..... dimensioni.....via.....
- cartello n..... dimensioni.....via.....
- striscione, locandina e stendardo n..... dimensioni.....via.....
- segno orizzontale reclamistico n..... dimensioni.....via.....
- impianto pubblicitario di servizio n..... dimensioni.....via.....
- totem n..... dimensioni.....via.....
- pallone frenato n..... dimensioni.....via.....
- poster decorativo n..... dimensioni.....via.....
- altro

4. Mezzo pubblicitario da installare su:

- su proprietà privata n.....
- su proprietà pubblica (e pertanto si allega richiesta di occupazione del suolo pubblico)
n.....

5. Mezzo pubblicitario dotato di illuminazione:

- propria
- indiretta

descrizione dell'impianto di illuminazione.....
.....
.....

Saranno utilizzati i seguenti materiali, colori e finiture:

.....
.....
.....
.....

6. Mezzo pubblicitario da installare in area:

- sottoposta a vincolo paesaggistico
- non sottoposta a vincolo paesaggistico

7. Mezzo pubblicitario da installare su immobile:

- vincolato (D. Lgs 42/2004)
- non vincolato (D. Lgs 42/2004)

8. I mezzi pubblicitari per i quali si richiede l'Autorizzazione sono conformi al Piano dei Mezzi Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni e alla normativa tecnica in vigore.

Sulmona, li.....

In fede
IL TECNICO
(timbro e firma)

¹ Articoli del Regolamento dei Mezzi Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni vigente

consapevole che l'art 76 del D.P.R. 445/2000 dispone:

- “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

DICHIARA

che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con atto n°.....del

Sulmona, li.....

In fede

su impianto/i esistente/i, attualmente occupato/i da n° preinsegne e ubicato in via , in conformità ai punti di installazione indicati nell'allegato n° 2 del Regolamento del Mezzi Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni vigente.

Alla presente istanza viene allegata fotocopia del documento di identità del richiedente.

dichiarazioni rese ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 445/2000:

- “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.

Sulmona, li.....

In fede